

liquidazione sono prospettati incassi per quasi € 750.000, pari a quasi i due terzi dell'attivo concordatario ipotizzato.

Si deve premettere, quanto alla relazione del professionista ex art. 161 comma 3° l.f., che, come noto, devono ivi essere "attestate" la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il professionista nominato assume – con le conseguenti responsabilità - una funzione di garante nell'interesse dei terzi (come emerge dalle richiamate incompatibilità di cui all'art. 28). Il Tribunale è chiamato in questa sede a verificare che il controllo effettuato dal professionista sia un controllo effettivo e critico, in quanto una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva e adesiva rispetto al ricorso del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. In particolare nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili.

Come è ovvio non si richiede all'attestatore alcuna capacità divinatoria ma solo l'esercizio di un serio e responsabile giudizio critico circa l'effettiva probabilità di concreto realizzo, esercizio cui egli si è sottratto, nella relazione originaria con l'apodittico recepimento del valore contabile, e nell'integrazione, tramite l'ancor più acritico recepimento del (maggior) valore espresso in una perizia sommaria di parte priva, tra l'altro, di ogni riferimento alla prospettiva di vendita nell'ambito di una procedura concorsuale.

Con riferimento ad altro profilo, anche la precisa sollecitazione ad esercitare un'analisi critica delle perizie di parte sulla base delle quali la ricorrente ha sensibilmente ridotto il credito (chirografario) di due istituti di credito – per pretesi crediti restitutori di interessi usurari corrisposti dalla debitrice - è rimasta totalmente priva di seguito.

Si deve pertanto ritenere inadeguata l'attestazione del piano proposto: ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 26/13 da _____ S.r.l. con sede legale in _____ e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Pordenone, 14.11.2013

Il Giudice estensore

Il Presidente